REGOLAMENTO (CEE) N. 1278/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1987

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1213/87 recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1213/87 della Commissione (3) ha stabilito per il mese di maggio 1987 gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per la determinazione dei prezzi ai quali si svolgono le operazioni d'intervento; che gli importi decisi corrispondono al livello dei prezzi di base e di acquisto stabiliti per la campagna di commercializzazione 1986/1987, adeguati tuttavia per i cavolfiori « coronati o defogliati » della categoria di qualità I; che da una verifica è emerso un errore nella definizione del prodotto nelle versioni linguistiche tedesca e greca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel secondo considerando e al paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1213/87:

— nella versione tedesca, anziché « mit Blättern » leggasi « gestutzt »;

— nella versione greca, anziché « με φύλλα » leggasi « με φύλλα κομμένα σε στεφάνη ».

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 33.